

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

RICORSO

Nell'interesse di:

EMALDI SILVIA

GAROZZO CARLA

MUNARINI MARTINO

rappresentati e difesi come da procure in calce al presente atto dall'Avv. Carmine Mazzola che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC: carminemazzola@pec.ordineavvocatitreviso.it, nonché al numero di fax 0422.591634;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma al Viale di Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (cod. fisc. 80015150271), in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Venezia alla Via Forte Marghera 191, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO (cod. fisc. 80015150271), in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale

in Belluno Via Sant'Andrea, 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

Nonché nei confronti

Sig. Mezzavilla Davide,controinteressato

Sig. Ghinelli Mattia,controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

- del Decreto n. 1496 del 30.04.2025, adottato dal Direttore Generale dell'U.S.R. Veneto, con cui sono approvate le graduatorie di merito regionali del concorso ordinario, per titoli ed esami, visto il Decreto Ministeriale n. 205/ 2023 il Decreto D. G. n. 2575/2023, il Decreto Direttoriale n. 90/2024 contenente l'aggregazione delle procedure concorsuali, per l'assunzione del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A008, per le regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, nella parte in cui non sono presenti gli odierni ricorrenti;
- nonché degli eventuali e ulteriori decreti adottati che apportano ulteriori modifiche, nella parte in cui non sono presenti gli odierni ricorrenti;
- delle valutazioni fatte dalla commissione giudicatrice e degli esiti riconosciuti ai ricorrenti notificati sulla Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, in cui nessuno dei ricorrenti ha conseguito un punteggio minimo di 70 punti su 100;
- dei verbali della commissione valutatrice, mediante i quali è stato deciso di strutturare la prova pratica in modalità scritta, nonostante le richieste di accesso agli atti, allo stato non ancora conosciuti,;

- degli ulteriori verbali della commissione giudicatrice relativi alla prova orale e alla prova pratica;
- delle griglie di valutazione delle prove;
- del DDG2575_A008R.0002241.30-05-2024 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per le classi A008 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e dell'industria scenotecnica, nonché del DECRETIR.0004122.18-10-2024 con cui è stata rideterminata la Commissione Giudicatrice;
- nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"*, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
- del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per*

le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;

- nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;

- nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente *"Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575"*, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente;

- nonché del Dm n. 158/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto le procedure di immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati;

- del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e*

di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <<Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali>>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106", nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;

- nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, se inteso in senso escludente per la parte istante.

PREMESSO CHE

i ricorrenti hanno partecipato al concorso per titoli ed esami per conseguire il ruolo di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno secondo il D.D.G. n. 2575 del 2023 al "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*". Precisamente, tutti hanno partecipato per la classe di concorso A008 discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e dell'industria, scenotecnica.

Le prove concorsuali per la classe di concorso A008 discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e dell'industria, scenotecnica, relativamente alle regioni Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, è stato gestito dall'U.S.R. Veneto e dall'U.S.T. di Belluno, individuato quale Ufficio responsabile per l'espletamento del concorso ed è stato svolto presso la sede dell'I.I.S. "Marco Polo" di Venezia.

I ricorrenti non hanno superato le prove concorsuali e non sono stati inclusi nella graduatoria dei vincitori, pubblicata il 30.04.2025, in quanto hanno conseguito un punteggio inferiore al minimo di 70 punti su 100.

Agiscono in giudizio, a tutela del loro identico interesse comune, per chiedere l'annullamento delle prove del concorso e la loro ripetizione, denunciando la non conformità delle prove al dettato normativo.

La prova pratica presenta gravi irregolarità in quanto è stata somministrata come prova scritta, con modalità non conforme a quanto prescritto dal D.M. n. 205/2023.

Non è stato rispettato il principio di anonimato nello svolgimento della prova pratica, in quanto su tutti i fogli relativi alla prova pratica, ciascun candidato è stato costretto ad apporre il proprio nome e cognome a penna.

La prova pratica è stata svolta presso IIS Marco Polo Liceo Artistico Sede Ex Convento Santo Spirito Sestiere Dorsoduro 460 Venezia, nelle seguenti date: Emaldi Silvia il 25.10.2024 alle ore 8,30, Aula 29; Munarini Martino il 22.10.2024 alle 8,30 aula 24; Garozzo Carla il 21.10.2024 alle ore 8,30 aula 24, secondo le convocazioni dell'Ufficio Scolastico.

Le indicazioni operative per lo svolgimento della prova pratica predisposte dalla Commissione prevedevano esplicitamente che *"Il candidato doveva inserire i suoi dati nome, cognome su ogni elaborato"*. La commissione ha richiesto ai candidati di firmare con il proprio nome e cognome ogni singola facciata di ciascun foglio di bella e brutta copia della prova, violando il principio di

anonimato delle prove. In esecuzione di detta prescrizione, i candidati hanno apposto il nome, il cognome sui fogli dell'elaborato.

In questa occasione, il Presidente di Commissione, alla domanda di un candidato sulla possibilità di scrivere i propri dati anagrafici a matita, ha risposto che tali dati, accompagnati dalla firma, devono essere scritti con una penna e che i candidati avrebbero dovuto attenersi a questa prassi.

La ricorrente Carla Garozzo ha denunciato all'Ufficio Scolastico Regione Veneto, il conflitto di interesse del commissario Mirko Sparaccino e della presidente della commissione giudicatrice del concorso, in quanto ripetitivamente datore di lavoro e collega nella stessa disciplina A008, nella stessa scuola in cui sta prestando servizio in questo anno scolastico. La richiesta di poter svolgere la prova in altra commissione non è stata accolta dall'Ufficio Scolastico, doc. 15 (Riscontro USRVE). In un analogo concorso per l'A060 il candidato in conflitto di interesse è stato spostato presso un'altra commissione, doc.19 (A060 incompatibilità candidati altra commissione).

Dopo la prova pratica, i ricorrenti tramite il proprio procuratore, hanno inviato un formale atto di diffida all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, per denunciare i gravi vizi della prova pratica, in quanto i fatti denunciati hanno avuto conseguenze negative sul procedimento concorsuale e sulla valutazione delle loro prove e i ricorrenti hanno interesse all'annullamento degli impugnati atti.

Sui contestati vizi della prova pratica, l'Ufficio Scolastico ha dato parere negativo.

Successivamente, fatta l'estrazione della lettera F, all'interno di una seduta del 27 agosto 2024 senza la partecipazione di alcun candidato del concorso A008 – Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e dell'industria, scenotecnica, la Commissione ha determinato il calendario delle prove orali: Emaldi Silvia il 05.04.2025; Garozzo Carla il 25.03.2025; Munarini Martino il 27.03.2025; tutti presso IIS Marco Polo Liceo Artistico Sede Palazzo Bollani Sestiere Sestiere Dorsoduro 1073 Venezia Aula Presidenza, secondo l'avviso comunicato dall'Ufficio Scolastico.

Il Verbale n. 51 della Commissione – Concorso DDG 2575/2023 – Classe di concorso A008, nella riunione di venerdì 4 aprile 2025, per l'estrazione delle tracce delle lezioni simulate per i candidati convocati il 5 aprile 2025 per la prova orale, non fa riferimento al numero di tracce predisposte per l'estrazione che come da normativa dovrebbero essere predisposte numero tre tracce per il numero dei candidati, doc.23 (Verbale n. 51 - oscurato_Estrazione tracce per orali del 5 aprile 2025).

Al termine della prova orale i ricorrenti hanno ricevuto la notifica degli esiti delle prove, inferiori al minimo di 70, sulla "Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive", come dal tabella sotto riportata:

CANDIDATO	DATA PROVA PRATICA	ESITI COLLOQUIO	ESITO ORALE	PROVA
EMALDI SILVIA	25.10.2024 46/100	05.04.2025 85/100	65,50	

MUNARINI	22.10.2024	27.03.2025	51,50
MAURIZIO	41/100	62/100	
GAROZZO CARLA	21.10.2024	25.03.2025	57.50
	45/100	70/100	

Dopo la prova pratica, dopo la prima richiesta di accesso agli atti, l'Ufficio Territoriale di Belluno ha fatto pervenire ai ricorrenti i documenti della prova pratica. Tutti i documenti della prova pratica, precisamente: 50x70, fogli A4 prova pratica, il lucido, lo spolvero, la traccia della prova pratica, riportano il nome e cognome rispettivamente di Emaldi Silvia, di Garozzo Carla e di Munarini Martino.

Al termine della prova orale i ricorrenti hanno presentato una seconda richiesta di accesso agli atti, attualmente senza esito.

MOTIVI DEL RICORSO

1. Violazione dell'allegato A – Sez. A2 -- D.M. 205/2023 in quanto la prova pratica è stata svolta nella forma di una prova scritta.

La commissione del concorso ha deciso di far svolgere ai candidati la prova pratica in modalità scritta e ciò non risulta conforme all'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 205/2023, pag. 20 del documento.

Secondo l'Allegato A: la prova pratica ha l'obiettivo di accertare la padronanza tecnico-didattica delle discipline che ne fanno parte. A tale scopo la commissione definirà le prove da erogare predisponendo una terna di temi a carattere disciplinare da sottoporre a sorteggio dei candidati:

- un tema inerente agli aspetti tecnico-culturali e metodologico-didattici, alle problematiche della geometria descrittiva e sue applicazioni, alle problematiche di ricerca e scelta di soluzioni progettuali funzionali: progettazione architettonica, di interni, di rilievo;
- un tema inerente agli aspetti tecnico-culturali e metodologico-didattici, alle problematiche della geometria descrittiva e sue applicazioni, alle problematiche di ricerca e scelta di soluzioni progettuali funzionali: progettazione di un oggetto di design o di arte applicata;
- un tema inerente o alle problematiche della progettazione di scenografia e di scenotecnica o riferita all'analisi di un caso.

La Commissione provvederà alla predisposizione del materiale necessario per lo svolgimento delle prove. Non è previsto l'utilizzo di computer; è ammesso l'uso di semplici strumenti per il disegno (matite, righelli, squadrette, compasso). Le elaborazioni saranno effettuate su fogli da disegno del formato massimo 50x70 cm; elaborazioni testuali saranno svolte su fogli del formato A4 forniti dalla commissione.

Il candidato, in ogni caso, nello svolgimento della prova dovrà precisare:

- a) in quale periodo del percorso didattico si potrebbe inquadrare lo svolgimento del tema;
- b) quali sono i prerequisiti previsti (ovvero le conoscenze già acquisite dallo studente).

Il candidato dovrà dimostrare:

- la padronanza dei metodi di rappresentazione della geometria descrittiva nonché dell'applicazione della teoria delle ombre e di conoscere l'uso di strumenti multimediali;
- la capacità di elaborare, anche attraverso la conoscenza dei principali movimenti artistico-culturali nel loro rapporto con l'arte applicata, percorsi progettuali di ricerca, di analisi, di utilizzazione nonché personali proposte creative;
- la capacità di organizzare procedimenti progettuali definiti nelle strutture del linguaggio scenografico;
- la capacità di organizzare procedimenti progettuali definiti in base alle strutture tecniche per la realizzazione di scene cinematografiche, teatrali, televisive.

La prova somministrata ai candidati, invece ha avuto contenuti non pertinenti alla natura della prova pratica prevista per il concorso docenti. Ai candidati, infatti, è stato richiesto di svolgere due relazioni scritte a corredo di un elaborato di progetto: una prima relazione relativa all'attività didattica sulla attività da articolare con gli studenti per esplicitare il tema assegnato dalla prova, una seconda relazione tecnica di progetto, comprensiva di riferimenti culturali e progettuali, di funzione e organizzazione tecnico progettuale esplicitate negli elaborati grafici.

Per quanto riguarda i temi assegnati si notava la loro sostanziale equivalenza con temi previsti per accertare l'idoneità all'esercizio della professione di Architetto.

Ai candidati, è stato richiesto di svolgere i quesiti **non dal punto di vista del docente ma da quello del professionista del settore, in aperta violazione di quanto previsto secondo cui la prova avrebbe dovuto riguardare la “simulazione di una dimostrazione tecnica a studenti di una classe di un tecnico o di un professionista”.**

Inoltre, al momento dell'esecuzione della prova pratica, la Commissione ha dettato la consegna ai candidati, precisando che tale prova pratica avrebbe avuto la consistenza di una progettazione esecutiva con relativa relazione tecnica allegata, oltre che grafica, indicando anche le tecniche grafiche da utilizzare (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli, inchiostri).

I ricorrenti anziché svolgere una prova pratica secondo le modalità previste dall'Allegato A del D.M. 205/2023, si sono ritrovati a dover risolvere una prova scritta, strutturata in forma argomentativa e sotto forma di quesiti, del tutto priva dell'attitudine a rappresentare una dimostrazione tecnica rivolta a studenti di una classe, ma a dare spiegazione, dal punto di vista del professionista architetto, alle tematiche dei quesiti.

2. Violazione del principio dell'anonimato nei pubblici concorsi – Violazione dell'art. 14 D.P.R. 487/1994.

Il rispetto della regola dell'anonimato posto dall'art. 14 del D.P.R. n. 487/1994 prevede un procedimento articolato, volto a garantire che i membri della commissione non vengano a conoscenza dell'identità dei candidati prima di aver ultimato la correzione delle prove. La funzione di tale disciplina è quella di evitare che le valutazioni vengano sviate dalla conoscenza dell'identità dei

candidati, anche se, come precisa la giurisprudenza, l'illegittimità delle operazioni sorge direttamente dal semplice mancato rispetto della procedura, senza che sia necessario dimostrare che lo sviamento si sia nel concreto verificato (Consiglio di Stato, ad. plen. 20 novembre 2013, n. 27; id., n. 26; id., sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571).

La regola dell'anonimato deve trovare applicazione, trattandosi di una declinazione dei principi generali di imparzialità e buona amministrazione. Occorre distinguere l'ipotesi di una prova pratica che richiede il contatto diretto tra il candidato e la commissione che deve accertare in visione diretta la tecnica di intervento del candidato, in questo caso non è possibile garantire l'anonimato. Dai casi in cui la prova pratica consiste in una mera prova scritta, nel qual caso non vi è alcuna ragione per escludere l'applicazione del principio dell'anonimato

La violazione del principio dell'anonimato, quando applicabile, determina l'illegittimità delle operazioni concorsuali per il solo fatto del mancato rispetto della procedura, senza necessità di dimostrare che si sia verificato un concreto sviamento nella valutazione. Pertanto, le disposizioni che impongono ai candidati di inserire i propri dati identificativi sugli elaborati di una prova avente natura sostanzialmente scritta sono illegittime, in quanto contrastano con i principi fondamentali che regolano le procedure concorsuali pubbliche e finalizzati a garantire l'imparzialità delle valutazioni.

Le indicazioni operative per lo svolgimento della prova pratica predisposte dalla Commissione prevedevano esplicitamente che *"Il candidato doveva inserire i*

suoi dati (nome, cognome e data di nascita) su ogni elaborato". In esecuzione di detta prescrizione i candidati hanno apposto il nome, il cognome e la data di nascita sull'elaborato predisposto e quindi la Commissione veniva a conoscenza dell'identità dei candidati prima di aver ultimato la correzione delle prove.

Dagli atti ricevuti dall'Ufficio Scolastico di Belluno, in seguito alla prima richiesta di accesso agli atti, risulta che tutti i fogli della prova pratica risultano identificabili con il nome e cognome del candidato. I documenti n. 22 della prova pratica della candidata Emaldi, il nome della ricorrente risulta evidenziato in rosso; i documenti n. 20 e 21 della prova pratica di Garozzo e Munarini riportano il nome e cognome di ciascun candidato.

La "prova pratica" è risultata a tutti gli effetti un elaborato scritto per la valutazione della quale non vi era l'esigenza di un contatto diretto fra commissione e candidato, e per il quale non vi era dunque ragione per escludere l'anonimato. Di conseguenza, l'aver fatto apporre la firma dei candidati sui fogli utilizzati per la prova pratica, rappresenta una violazione del principio dell'anonimato che inficia la validità della procedura, con conseguente invalidità dei provvedimenti impugnati (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244, TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 20 marzo 2023, n. 200; TAR Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 17 febbraio 2023, n. 10; TAR Puglia Bari, sez. I, 2 maggio 2017, n. 436.

Per violazione del principio dell'anonimato, il T.A.R. Marche, Ancona, Sezione II, RG 504-2024, con la sentenza del 14 febbraio 2025, n. 100, ha accolto il

ricorso ed ha annullato e disposto il rinnovo della prova pratica e delle fasi successive:

“stante la fondatezza del secondo motivo, il ricorso va accolto ai fini della rinnovazione della prova pratica e delle successive fasi concorsuali e, conseguentemente, al rifacimento della graduatoria, fatte dunque salve le fasi precedenti allo svolgimento della prova pratica” , doc.18 (Tar-Marche sent. 14.02.2025).

3. Violazione del principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, a causa del conflitto di interessi di alcuni docenti membri e presidente della commissione con alcuni docenti partecipanti al concorso.

Con decreto n. 2241 del 30.05.2024 l'Ufficio Scolastico del Veneto ha costituito la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la classe di concorso a008 – discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e dell'industria, scenotecnica, anche per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Piemonte, così composta: presidente dirigente scolastico presso M. Polo-Liceo Artistico - Veis02400c; commissario docente di A008 presso M. Polo-Liceo Artistico - Veis02400c; commissario docente di A008 presso Liceo "Celio-Roccati" Rovigo - Ropm01000q; membro aggregato docente di AB24 presso Benedetti-Tommaseo - Veis026004; segretario assistente amministrativa presso M. Polo-Liceo artistico - Veis02400c. integrato con il decreto n. 4122 del 18.10.2024, con cui l'Ufficio Scolastico del Veneto ha

sostituito il segretario A.A. con A.A. presso M.
Polo-liceo artistico - Veis02400c.

La commissione, così come è stata composta, si trova ad essere in una particolare condizione nella quale la Presidente della Commissione, già Dirigente del Liceo Artistico Marco Polo di Venezia, è attualmente ed è stato datore di lavoro di alcuni docenti che partecipano al concorso. Lo stesso commissario è docente nella stessa scuola superiore, Marco Polo di Venezia, nella disciplina A008. La prof.ssa Carla Garozzo, in qualità di partecipante al concorso per A008 e docente nella disciplina A008 presso il Marco Polo di Venezia, ha denunciato il suddetto conflitto di interesse con la Presidente e con il Commissario chiedendo formalmente di essere assegnato ad altra commissione. L'istanza di cambiare la commissione giudicatrice, ha esposto la Garozzo a conseguenze negative nei confronti della Commissione sulla valutazione delle prove.

In un concorso analogo, relativo alla Commissione giudicatrice di un Concorso Ordinario D.D. 2575 del 6 dicembre 2023, il Presidente Coordinatore visto che alcuni candidati al concorso risultavano essere anche dipendenti dello stesso Istituto presso cui lavoravano sia il Presidente di commissione (il Dirigente) sia un commissario collega nella stessa classe di concorso e dipartimento, disponeva lo spostamento della prova orale presso altra sotto-commissione, Comunicazione Comm. classe concorso A060 USR Veneto, del 25.09.2024, doc.19 (A060 incompatibilità candidati altra commissione).

La Direttiva n. 11/2024 per la disciplina del conflitto di interessi nel Formez PA costituisce misura di prevenzione del rischio di corruzione, secondo quanto previsto dal complesso di disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti alle proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza.

Secondo l'art. 9 della Direttiva n. 11/2024 per la disciplina del conflitto di interessi nel Formez PA, si considera incompatibile un componente di una commissione di selezione, reclutamento, di valutazione o di un comitato di vigilanza del Formez PA, incluso anche il segretario verbalizzante, che:

h) abbia avuto negli ultimi 12 mesi rapporti di lavoro e/o collaborazione con alcuno dei candidati tali da interferire con l'imparzialità del giudizio.

Qualora si ricada in una delle situazioni di conflitto di interesse, il componente ha l'obbligo di astensione dall'incarico e deve tempestivamente comunicarlo per iscritto al Dirigente Responsabile del Procedimento che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione genera un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire del membro.

4. Violazione del DPR 205/2023 l'articolo 16 (Requisiti dei componenti) Mancanza dei requisiti idoneità dei componenti la commissione.

Tra i componenti della Commissione, risulta che il commissario, all'atto della nomina, non possedeva i cinque (5) anni di servizio in ruolo

richiesti dalla normativa vigente. Dai dati disponibili, risulta che il commissario: ha superato l'anno di prova nel 2021-2022 e la sua anzianità di servizio in ruolo decorreva da tale anno; quando durante l'anno scolastico 2023-2024, è stata costituita la Commissione giudicatrice per il reclutamento di personale docente per la classe di concorso A008, il commissario era al suo terzo anno di servizio in ruolo, non ancora concluso e non aveva raggiunto i cinque anni di servizio di ruolo, come richiesti dall'art. 16 del DPR 205/2023.

5. Violazione del principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, sulla lettura delle tracce del concorso

Nel primo giorno della prova pratica, all'inizio della procedura, la Commissione non ha dato lettura delle tracce non estratte delle altre due buste, violando così i principi di trasparenza e di imparzialità della prova.

Il primo giorno della prova pratica, la Commissione ha aperto la busta estratta alla presenza di un numero parziale di candidati, compromettendo il principio di trasparenza e parità di trattamento nella procedura concorsuale.

Nel secondo giorno della prova pratica, la Commissione ha dato lettura delle tracce non estratte delle altre due buste, in un'aula del piano di sotto, dove c'erano solo alcuni candidati, ma non in presenza degli altri candidati, che erano in altre aule.

Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a

sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova.

Il Verbale n. 51 della Commissione – Concorso DDG 2575/2023 – Classe di concorso A008, nella riunione di venerdì 4 aprile 2025, per l'estrazione delle tracce delle lezioni simulate per la candidata Emaldi Silvia, convocata il 5 aprile 2025, per la prova orale, non fa riferimento al numero di tracce predisposte per l'estrazione che come da normativa, dovrebbero essere predisposte numero tre tracce per il numero dei candidati, ex art. 7 commi 2 e 3 Decreto 2575/2023 doc.23 (Verbale n. 51 - oscurato_Estrazione tracce per orali del 5 aprile 2025).

Non avendo superato il concorso, i ricorrenti sono titolati, a lamentare la lesione del loro interesse a svolgere una prova in modalità conforme a quanto previsto dalla legge.

ISTANZA CAUTELARE

Visto il tema trattato, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia adottare una misura cautelare di sospensione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 55 c.p.a., mediante la trattazione del presente ricorso in camera di consiglio, in quanto, per poter dare piena attuazione agli interessi legittimi tutelati con la proposizione dell'odierna azione giurisdizionale, occorre ripristinare in tempi rapidi la correttezza dell'azione amministrativa anche al fine di evitare il consolidamento di posizioni di diritto soggettivo che potrebbero

conseguire alla mancata immissione in ruolo, anche in relazione alla durata delle graduatorie *sub judice*, fissata in un anno, termine oltre il quale la decisione del G.A. potrebbe risultare *inutiliter data*.

Viste le questioni poste di chiara evidenza, il ricorso si profila anche idoneo alla definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Sin d'ora, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. di voler autorizzare, secondo le modalità ritenute opportune, la notificazione del ricorso nei confronti degli ulteriori controinteressati disponendo, ove possibile e come sovente accade in procedimenti come quello di specie, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione di un avviso sul sito web della P.A. intimata.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Sin d'ora, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. di voler disporre che l'Amministrazione intimata depositi agli atti di causa:

- tutti i verbali della commissione giudicatrice;
- le griglie di valutazione della prova orale;
- ogni altro documento della procedura concorsuale ritenuto utile al fine di vagliare la sussistenza dei vizi denunciati nel presente ricorso.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa sospensione della sua efficacia, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

Con osservanza.

Treviso, li 12.05.2025

Avv. Mazzola Carmine